Oggetto: Presa d'atto dell'Accordo ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n, 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002" – Rep. Atti n. 20/CU del 7 febbraio 2013.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e ss. mm. e ii., concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. e ii., concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e ss. mm. e ii., concernente il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e ss. mm. ii., concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. ii., concernente "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale";

VISTO l'articolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la "Legge Finanziaria per l'anno 2007") con il quale viene modificato il Piano Sanitario Nazionale 2006 – 2008, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007 – 2009;

VISTO il Piano di Rientro adottato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 66 del 12 febbraio 2007, in conformità a quanto previsto nell'articolo 1, comma 796, della Legge Finanziaria per l'anno 2007 (il "Piano di Rientro");

VISTO l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai fini del rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149, di recepimento del sopracitato accordo sul Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato – Regioni in data 3 dicembre 2009, con cui, all'art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

DATO ATTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il Dott. Giuseppe Antonio Spata è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro del disavanzo del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010;

DATO ATTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 il Dott. Gianni Giorgi è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro del disavanzo del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio, unitamente al Dott. Giuseppe Antonino Spata, confermato nell'incarico;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro tempore della Regione Lazio – dott. Nicola Zingaretti - l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'art. 2, co. 88 della Legge n. 191/2009 e successive modificazioni e integrazioni, assegnandogli – altresì – quale incarico prioritario l'adozione e l'attuazione dei Programmi operativi per gli anni 2013-2015, redatti sulla base delle linee guida predisposte dai Ministeri affiancanti;

PRESO ATTO, altresì, che con la suddetta Deliberazione sono stati confermati i contenuti del mandato commissariale affidato a suo tempo al Presidente pro-tempore della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012, intendendosi aggiornati i termini ivi indicati, a decorrere dal corrente anno;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 concernente "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria";

CONSIDERATO l'art. 1, Allegato 1.B del predetto D.P.C.M. 29 novembre 2001 che prevede tra le fonti LEA anche gli Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni per il raggiungimento degli obiettivi del PSN, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997 n. 281 e che le prestazioni individuate dagli Accordi fanno parte dei LEA nei limiti previsti dal grado di cogenza degli Accordi medesimi, desumibile da quanto in essi convenuto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa, in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore", che attribuisce rispettivamente al Ministero della Salute, alle Regioni ed alle Aziende Sanitarie Locali il ruolo di autorità competente, ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004, rispettivamente a livello centrale, regionale e locale;



VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 877 del 18 dicembre 2006, recante "Linee di indirizzo e coordinamento delle competenze degli organi regionali in materia di sicurezza alimentare", pubblicata sul BURL n. 4 del 10 febbraio 2007;

VISTO il Regolamento (CE) n.1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

PRESO ATTO che i suddetti Regolamenti sono entrati in applicazione il 4 marzo 2011, abrogando il precedente Regolamento (CE) n. 1774/2002;

CONSIDERATO che in applicazione di detto Regolamento (CE) n. 1774/2002, il 1° luglio 2004 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio, il Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano è stato sancito l'Accordo in materia di "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano";

PRESO ATTO che con la DGR n. 713 del 4 agosto 2005 avente per oggetto "Linee guida della Regione Lazio per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'U.E., recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano e procedure per il riconoscimento degli impianti e degli stabilimenti", la Regione Lazio, nell'Allegato A approvava e faceva proprie le linee guida di cui sopra;

RAVVISATA pertanto, con l'abrogazione del Regolamento CE n. 1774/2002, la necessità di definire nuove linee guida per applicare uniformemente sull'intero territorio nazionale il Regolamento (CE) n. 1069/2009 ed il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002" sancito il 7 febbraio 2013 con numero di repertorio 20/CU, disponibile sul sito della Conferenza Stato Regioni e Unificata all'indirizzo http://www.statoregioni.it nella sezione "ATTI";

PRESO ATTO del succitato Accordo n. 20/CU del 7 febbraio 2013 che approva il documento Allegato A recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del

Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002";

ATTESO CHE la Conferenza Stato-Regioni, alla luce della normativa sopra richiamata, ha ravvisato la necessità di definire il suddetto documento per garantire sull'intero territorio nazionale l'uniformità applicativa delle norme sanitarie in materie di sottoprodotti di origine animale, fornendo indicazioni pratiche per realizzare gli obiettivi delle norme comunitarie sui sottoprodotti di origine animale, relativamente alla tutela della salute pubblica e animale, nel rispetto della normativa vigente;

RITENUTO quindi di dover prendere atto e recepire il documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002", Allegato A, parte integrante dell'Accordo n. repertorio 20/CU del 7 febbraio 2013, oltre che per i fini sopra specificati, anche in quanto tale recepimento è oggetto di verifica degli adempimenti da parte del Comitato Lea, di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;



per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1. Di prendere atto dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002" sancito il 7 febbraio 2013 con numero di repertorio 20/CU, disponibile sul sito della Conferenza Stato Regioni e Unificata all'indirizzo http://www.statoregioni.it nella sezione "ATTI";
- 2. Di recepire i contenuti del documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002", Allegato A, parte integrante dell'Accordo sopra citato, per l'attuazione dei fini in premessa evidenziati;
- 3. Di considerare i contenuti dell'Allegato A della DGR n. 713 del 4 agosto 2005 superati dal documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002", Allegato A, parte integrante dell'Accordo sancito il 7 febbraio 2013 con numero di repertorio 20/CU;

- 4. Di individuare nei Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali e negli operatori del settore, che si occupano di tutte le fasi della catena dei sottoprodotti di origine animale, dalla loro raccolta, all'uso o allo smaltimento, i destinatari dei contenuti del documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) 1774/2002", Allegato A, parte integrante dell'Accordo sopra citato;
- 5. Di affidare alla Direzione Regionale competente in materia l'attuazione operativa sul territorio regionale del citato Accordo, procedendo agli adeguamenti del livello operativo ed organizzativo sia delle strutture regionali sia dei servizi territoriali addetti alla gestione dei controlli ufficiali.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente Nicola Zingaretti